



informazioni aggiornate

Anci Risponde

Home Ricerca in banca dati Invia un quesito Archivio dei propri quesiti Ultime risposte In archivio Istruzioni per l'utilizzo

Anci Risponde

CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI

COMUNE DI RODIGO
 Provincia di Mantova
 - 1 GIU. 2013
 Prot. n. 2883...
 Cat. ...A... Clas. ...6... Fasc.

Data	Area tematica	Argomenti	Riferimento legislativo
06-03-2013	URBANISTICA E TUTELA AMBIENTALE	COMUNI RIFIUTI GESTIONE ALBI	

Quesito

Questa amministrazione comunale presenta le seguenti richieste:

- 1- è possibile per il Comune effettuare direttamente con propri mezzi e personale la raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta sul proprio territorio con conferimento presso il proprio centro di raccolta?
- 2- in caso di risposta affermativa, è obbligatorio per il comune l'iscrizione all'albo gestori ambientali o quali sono le autorizzazioni necessarie per poter svolgere il suddetto servizio?

Risposta

Al momento il comune può gestire direttamente con propri mezzi e personale la raccolta differenziata dei rifiuti con conferimento presso il proprio centro di raccolta ed il comune non è soggetto all'obbligo di iscrizione all'Albo dei gestori ambientali né per l'attività di raccolta e trasporto, né per la gestione del centro di raccolta. L'Albo nazionale gestori ambientali fu istituito dall'art. 30 del D. Lgs 22/1997 come albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. Con D.M. 28 aprile 1998, n. 406 furono stabiliti i requisiti, i termini, le modalità ed i diritti di iscrizione all'albo prevedendo, come condizione fondamentale, l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese. Nel quadro della riforma delle norme in materia di gestione dei rifiuti, l'articolo 212 del D. Lgs. 152/2006, modificato anche recentemente dal D. Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, ha istituito l'"Albo nazionale gestori ambientali". La norma definisce e precisa le diverse attività per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione all'Albo, ma non estende l'obbligo di iscrizione ad altri soggetti giuridici se non alle imprese. Per le sole aziende speciali, consorzi, società di gestione dei servizi pubblici, previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è consentita l'iscrizione all'Albo, alla sezione regionale territorialmente competente, mediante apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni ed è valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani nel solo territorio del comune o del consorzio. Il comma 16 dell'art. 212 del D. Lgs. 152/2006, nel testo vigente, precisa che: "Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti vigenti alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, la cui abrogazione è differita al momento della pubblicazione dei suddetti decreti". Pertanto alla data odierna sono tuttora vigenti le disposizioni del D.M. 28 aprile 1998, n. 406 che limitano l'iscrizione all'albo alle sole imprese iscritte al registro delle imprese. Relativamente al centro di raccolta comunale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto ministeriale 8 aprile 2008 con all'oggetto: "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2008, n. 99, ha definito particolare disposizioni al fine di agevolare l'incremento dei livelli di raccolta differenziata e il conseguimento, su tutto il territorio nazionale, degli obiettivi fissati dalla normativa vigente. In particolare ha anche disposto che i gestori dei centri di raccolta siano iscritti all'albo dei gestori ambientali. Tuttavia, successivamente, lo stesso albo dei gestori ambientali, con circolare del 28 ottobre 2008, n. 1656, ha escluso che i Comuni, che gestiscono i propri centri di raccolta, debbano iscriversi all'Albo in armonia con l'articolo 212 del D. Lgs. 152/2006. Si ricorda, però, che anche in assenza di obbligo di iscrizione all'albo dei gestori ambientali, il comune, che gestisce direttamente un centro di raccolta, è tenuto al rigoroso rispetto delle disciplina disposta dal citato D.M. 8 aprile 2008 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Si richiama infine l'attenzione sui più recenti provvedimenti normativi che, al fine di ottenere risultati di maggiore efficienza ed efficacia nella gestione integrata del ciclo dei rifiuti, auspicano il superamento della frammentazione nella gestione per una organizzazione territoriale organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali con le modalità di cui all'art. 200 del D. Lgs. 152/2006.

Tutti i contenuti di Anci Risponde sono protetti dalle norme in materia di copyright relative alla tutela delle banche dati (Art. 64 quinquies e sexies LdA).
 I contenuti dei singoli quesiti possono essere riprodotti unicamente citando la fonte.

Responsabile del servizio - Agostino Bultrini